

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.15
- Regolamento (UE) n. 808/2014 di attuazione del Reg. 1305/2013 – Art. 7
- Regolamento (UE) n. 807/2014 delegato del Reg. 1305/2013 – Allegato 1
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto, la misura risponde al seguente fabbisogno prioritario:

F01 “Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza”

Attraverso la consulenza si punterà in particolare alla diffusione dell'innovazione nelle imprese agricole e negli altri destinatari della misura, puntando altresì a sviluppare e poi a consolidare reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza, in rapporto sinergico e strategico con gli interventi programmati per la misura 16.

Ma la misura 2 contribuisce a soddisfare anche i fabbisogni: F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23 e F25, in quanto i servizi di consulenza si candidano a recitare un ruolo da protagonista per ciò che riguarda il trasferimento dell'innovazione e la crescita delle capacità professionali e delle competenze sui temi e sugli argomenti specificati nelle sottomisure 2.1 e 2.3 sui temi di maggiore attualità, tra cui in primo luogo quelli di carattere ambientale e di convenienza all'adesione ai sistemi di prevenzione dai danni, in sinergia e complementarità con il programma nazionale (gestione del rischio), in coerenza con l'analisi SWOT e la strategia del PSR.

Nel contesto della programmazione strategica i servizi di consulenza rappresentano una misura orizzontale rilevante per tutte le priorità dello sviluppo rurale.

Soprattutto la misura contribuisce alla Priorità 1 con specifico riguardo alla Focus Area 1A.

Ma la misura, in quanto trasversale, può contribuire al soddisfacimento anche di altre FA, tra cui la 1B, agevolando la costituzione di solidi rapporti tra imprese e ricerca, la 1C per ottimizzare i processi di trasferimento delle conoscenze. Per le altre priorità, la misura 2 soddisfa la FA 2A, incoraggiando gli operatori ai necessari investimenti aziendali, la 2B aiutando i giovani imprenditori nell'avvio della loro attività, la 3A per convincere le imprese ad aderire ai regimi di qualità certificata, la 3B per dimostrare l'esigenza e la convenienza all'adesione a sistemi di prevenzione dei danni aziendali, la 4A per promuovere la biodiversità, la 4B e la 4C attraverso la consulenza rispettivamente all'irrigazione e alla

gestione del suolo, le 5A 5C 5D 5E per favorire la crescita di competenze aziendali e fornire supporti decisionali nell'adottare l'impiego efficiente delle risorse naturali nella pratica agricola (risorse idriche, impiego energetico favorendo l'utilizzo di quelle rinnovabili, emissioni gas serra, sequestro carbonio nei suoli). Inoltre, soddisfa la 6A perché contribuisce a favorire la diversificazione produttiva e la costituzione di piccole imprese.

La misura concede un sostegno ai beneficiari con l'obiettivo di:

- aiutare gli imprenditori agricoli, gli operatori forestali attivi, i giovani agricoltori, gli altri gestori del territorio e gli imprenditori delle PMI insediate nelle zone rurali, ad utilizzare servizi di consulenza aziendale per migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle loro imprese e il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- incentivare la partecipazione degli imprenditori agricoli e forestali ad attività di consulenza finalizzata ad accrescere la produttività del lavoro, la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale delle produzioni e l'uso sostenibile delle risorse, i principi generali della difesa integrata, anche in coerenza con la strategia nazionale del PQSF e con gli strumenti e programmi regionali in materia forestale;
- promuovere la formazione dei consulenti.

La misura si pone, inoltre, l'obiettivo di migliorare la gestione del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento agli standard richiesti per un'agricoltura sostenibile e multifunzionale, perseguendo, nello stesso tempo, gli obiettivi tematici trasversali, quali: innovazione, ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. La consulenza va considerata come un supporto alle aziende (basato sui fabbisogni propri degli agricoltori, dei giovani agricoltori o degli altri gestori del territorio nella Regione) per conseguire tali obiettivi e ciò presuppone, per chi presta il servizio, il possesso di competenze specialistiche avanzate negli ambiti indicati nell'art. 15 del Reg. UE 1305/2013.

La consulenza dovrà altresì agevolare gli operatori agricoli al rispetto dei contenuti della Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 e con il DM. 22.01.2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Gli interventi inerenti la consulenza hanno un'efficacia ancora maggiore laddove contribuiscono a rafforzare i legami tra le imprese e la ricerca e in particolare se sono attuati con approccio integrato nell'ambito dei gruppi operativi del PEI.

Un aspetto essenziale della misura è quello di garantire un adeguato livello di aggiornamento delle competenze dei tecnici che esplicano la funzione di consulenti, attraverso specifici percorsi formativi.

La misura si articola in due sottomisure e relativi interventi:

Sottomisura 2.1: Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

Tipologia di intervento 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale

Sottomisura 2.3: Sostegno alla formazione dei consulenti

Tipologia di intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 2.1 è programmata per innalzare la competitività delle imprese agricole e forestali attraverso il sostegno ad azioni tese allo sviluppo di un adeguato servizio di consulenza aziendale, consistente in prestazioni tecnico-professionali. Il servizio è svolto per affrontare problematiche aziendali specifiche, ma in generale per migliorare le prestazioni economiche delle imprese e la sostenibilità ambientale.

L'erogazione dei servizi di consulenza è fornita da autorità ed organismi, selezionati con bandi pubblici in conformità con la vigente normativa sugli appalti pubblici, ai destinatari dell'intervento, che sono: imprenditori agricoli, giovani agricoltori, altri gestori del territorio, operatori di aree forestali e imprenditori delle PMI insediate nelle aree rurali e nelle aree montane per la gestione e valorizzazione economica e ambientale delle risorse agricole e forestali, con i quali gli organismi sottoscrivono appositi accordi o protocolli di consulenza.

I prestatori dei servizi di consulenza, che sono i beneficiari dell'intervento, devono dimostrare il possesso di adeguate capacità professionali e risorse in termini di tecnici qualificati e regolarmente formati, con esperienza nell'ambito di consulenza e affidabilità nei settori in cui è prestata la consulenza. Rilevanza particolare sarà data, in sede di selezione dei consulenti, alla preparazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone rurali e alle pratiche agroambientali compatibili con l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti al sistema climatico.

I contenuti prioritari della consulenza saranno in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verde su almeno uno dei seguenti ambiti, ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 1305/2013:

- rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o buone condizioni agronomiche e ambientali;
- adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e la manutenzione delle aree agricole;
- adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- rispetto dei requisiti definiti per l'attuazione dell'art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro

sulle acque;

- rispetto dei requisiti per l'attuazione dell'art. 55 del REG. CE n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

La consulenza potrà essere rivolta, inoltre, alle seguenti tematiche:

- il rispetto delle norme nazionali e regionali relative alla tutela del territorio (incendi boschivi, emergenze fitosanitarie, dissesto idrogeologico, ecc.);
- il rispetto e l'adozione dei requisiti di attuazione dell'art. 11 della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;
- la mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
- la resilienza, la biodiversità e la protezione delle acque (Reg. (UE) 1307/2013);
- l'innovazione di tipo organizzativo di processo e/o di prodotto, la competitività, l'integrazione di filiera, l'orientamento al mercato, lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- il primo insediamento.

Per gli operatori forestali, la consulenza deve coprire, come minimo: gli obblighi relativi alla Direttiva 92/43/CE, alla direttiva 2009/147CE e alla direttiva 2000/60/CE.

La consulenza prestata alle PMI verterà su questioni inerenti le prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli utenti dei servizi di consulenza.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Direttiva 2009/128/CE;
- Direttiva 1992/43/CE;
- Direttiva 2000/60/CE;
- Direttiva 2009/147/CE;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 di attuazione del Reg. 1305/2013 – Art. 7;

- Regolamento (UE) n. 807/2014 delegato del Reg. 1305/2013 – Allegato 1;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 1 ter - istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- D.M. 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi del d.l.vo 14 agosto 2012, n. 150;
- Regolamento (UE) n. 702/14 artt. 39 e 46.

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Prestatori del servizio di consulenza, pubblici o privati, selezionati nel rispetto delle modalità previste dall' articolo 15 (3) del Reg. UE 1305/2013.

I destinatari dell'intervento, che sono gli imprenditori agricoli, gli operatori forestali attivi, i giovani agricoltori, gli altri gestori del territorio e gli imprenditori delle PMI insediate nelle zone rurali, saranno individuati dai beneficiari sulla base di parametri di selezione stabiliti dall' AdG.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Costo sostenuto per fornire il servizio di consulenza: remunerazione dei consulenti, missioni, materiali e supporti necessari per erogare la consulenza e altri costi direttamente legati al servizio di consulenza e risultanti dall'offerta unitaria presentata in sede di partecipazione alla gara pubblica.

Le spese generali sono riconosciute entro il limite fissato al capitolo 8.1

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto di consulenza, redatto per rispondere ai fabbisogni specifici dei beneficiari finali dell'intervento. In ciascun progetto sono indicati: le tematiche da trattare, lo staff tecnico, le strutture utilizzate, le caratteristiche del servizio, il territorio interessato, la previsione di sottoscrivere accordi con i destinatari del servizio, i costi.

L'organismo da selezionare dovrà dimostrare il possesso di comprovata capacità ed esperienza, con capacità professionali a livello teorico e pratico-operativo sulle tematiche di interesse. Esso dovrà essere dotato di uno staff tecnico adeguato ai servizi offerti e ai temi della consulenza, in termini di qualifica del personale con titolo di studio riconosciuto dallo Stato Membro, tale da consentire l'effettiva erogazione di un servizio orientato a risolvere specifiche esigenze degli operatori agricoli o forestali o titolari di PMI.

L'organismo dovrà altresì garantire la formazione e aggiornamento costante dei tecnici dello staff sui temi specifici dei servizi erogati. Il mantenimento delle capacità tecnico-amministrative e strutturali deve essere garantito per tutto il periodo di attuazione della misura.

I soggetti che erogano il servizio di consulenza non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi organismi e tecnici che svolgano a qualunque titolo attività di

gestione e controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati all'erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale.

Il servizio dovrà concludersi con la redazione, da parte dell'organismo selezionato, di un documento di output finale che attesti l'effettiva erogazione della consulenza e che consenta la verifica della soddisfazione del fabbisogno espresso dall'impresa.

Destinatari dei servizi di consulenza:

per le operazioni i cui destinatari del servizio non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU operanti come imprese nel settore forestale o microimprese o piccole e medie imprese in ambito rurale.

Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:

- destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- in difficoltà così come definite dall'art. 4, punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Inoltre il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del Reg. 702/14.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la priorità del sostegno a organismi di consulenza che saranno in grado di fornire il servizio più efficiente e qualificato, in rapporto alla economicità dell'offerta.

I beneficiari nell'ambito della misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte in conformità con la vigente normativa sugli appalti pubblici.

In linea con l'AdP, la concessione di eventuali contratti in house, la cui procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici, avverrà solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi. Inoltre, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo. In ogni caso, si applica l'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

I candidati con conflitto di interesse sono esclusi dalla procedura di selezione.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato nella misura pari all'80% della spesa ammissibile, con un limite di importo massimo di contributo per ciascuna consulenza pari ad euro 1.500,00. L'importo del sostegno è proporzionato in base alla prestazione professionale fornita e ai contenuti della consulenza erogata.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- La sottomisura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari.

La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici diversi dalla Regione.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.2.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 2– Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi di mercato, l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalto pubblico l'AdG adotterà

adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

L'aggiudicazione della gara verte sulla verifica dell'effettiva affidabilità ed adeguatezza della struttura e sulla verifica della qualifica e competenza del personale coinvolto nella proposta di servizio.

Il prestatore del servizio di consulenza deve:

- possedere uno staff tecnico con esperienza e capacità professionali sulle tematiche della consulenza (titoli di studio adeguati, anni e tipo di esperienze professionali maturate);
- possedere adeguati requisiti in termini di tipi di servizi erogati, esperienza e attività professionale, con riferimento ai servizi di consulenza in agricoltura;
- impegnarsi a partecipare agli aggiornamenti formativi della Regione e degli altri soggetti autorizzati;
- possedere adeguata struttura tecnica e organizzativa.

8.2.2.3.2. 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 2.3 è rivolta alla formazione dei tecnici consulenti che operano nell'ambito della sottomisura 2.1.

La finalità è quella di prevedere percorsi didattici che consentano l'elevazione della conoscenza specifica dei partecipanti sulle tematiche oggetto della consulenza, così come riportate negli ambiti di trattazione della 2.1, in coerenza con gli obiettivi specifici delle Focus Area.

La tipologia di intervento della presente sottomisura è il sostegno alla prestazione di servizi di formazione ai tecnici consulenti sulle tematiche oggetto di trattazione della sottomisura 2.1 da parte di enti ed organismi, pubblici o privati.

La sottomisura è attuata per mezzo di bandi pubblici per la selezione di enti e progetti di formazione rivolti ai consulenti di cui alla sottomisura 2.1. I beneficiari della presente sottomisura sono selezionati seguendo procedure trasparenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, aperti ad organismi pubblici e privati. La selezione si baserà su un sistema a punteggio con la previsione di un punteggio minimo e la soglia al di sotto della quale l'istanza non sarà selezionata. Le qualifiche minime che dovranno possedere i beneficiari sono relative alle competenze professionali e alla qualità dell'offerta formativa.

L'intervento comprende corsi formativi e di aggiornamento (in presenza e e-learning) su argomenti specifici e generali, per garantire la qualità e la pertinenza della consulenza da fornire ai destinatari dei servizi di consulenza. I corsi potranno prevedere anche forme di apprendimento on line, mediante l'uso di tecnologie multimediali, visite didattiche e di studio, stages.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, a rimborso delle spese dichiarate ammissibili.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 1107/2009;

- Direttiva 2009/128/CE;
- Direttiva 2000/60/CE;
- Direttiva 1992/43/CE;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 di attuazione del Reg. 1305/2013 – Art. 7;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 delegato del Reg. 1305/2013 – Allegato 1;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 1 ter - istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- D.M. 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi del d.l.vo 14 agosto 2012, n. 150;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)- Parte II, punto 3.6.

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Prestatori del servizio di formazione di tecnici consulenti, pubblici e/o privati, selezionati nel rispetto delle modalità previste dal Reg. UE 1305/2013.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Costi sostenuti per la prestazione del servizio di formazione dei consulenti:

- attività di docenza e tutoraggio, comprensiva di remunerazione e missioni del personale;
- costi diretti legati alla prestazione del servizio di formazione, compresi quelli relativi al luogo dove viene effettuata la formazione, alle visite didattiche, al trasporto collettivo, all'hosting per servizio e-learning;
- elaborazione, acquisto o noleggio sussidi e materiali didattici di consumo, funzionali all'erogazione del servizio;
- l'attività di progettazione e coordinamento del programma formativo
- spese generali nei limiti indicati nel paragrafo 8.1.

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto di formazione, redatto per rispondere ai fabbisogni specifici dei beneficiari finali dell'intervento. In ciascun progetto sono indicati: le tematiche da trattare, lo staff tecnico-formativo (con dimostrata esperienza e capacità professionale sui temi della consulenza), le strutture utilizzate, le caratteristiche del servizio formativo, i

costi.

La specifica competenza tecnico scientifica dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita. Il curriculum dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Tali condizioni si intendono soddisfatte a seguito della selezione del soggetto aggiudicatario.

Non sono ammesse ai benefici della misura:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei beneficiari è operata con obiettività, trasparenza ed equità.

A tal fine si applicano le regole sugli appalti per la selezione dei beneficiari attraverso appositi bandi di gara, sulla base della qualità del servizio, disponibilità di competenze professionali ed economicità dell'offerta anche con riferimento ai temi della consulenza.

Nell'ipotesi di affidamento in house, ci si avvarrà di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione e sui quali si attua un controllo analogo.

I candidati con conflitto di interesse sono esclusi dalla procedura di selezione.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono ammesse a contributo il 100% delle spese riferibili direttamente al costo del corso di formazione.

L'importo di spesa ammessa a finanziamento per la formazione dei consulenti è pari ad un massimo di 200.000 euro per triennio, per singolo beneficiario.

Gli aiuti recati dalla sottomisura saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il TFUE.

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- La sottomisura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari.

La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici diversi dalla Regione.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.2.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 2– Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi di mercato, l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalto pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Il prestatore del servizio deve:

- possedere uno staff tecnico e corpo docente con esperienza ed affidabilità sulle tematiche della consulenza previste dalla tipologia di intervento;

- diploma di laurea pertinente con le materie oggetto della consulenza oppure diploma di scuola media superiore con provata esperienza lavorativa quinquennale nell'assistenza tecnica o nella consulenza in uno degli ambiti di consulenza;
- attestati di frequenza a corsi di formazione svoltisi negli ultimi cinque anni;
- attestati di aggiornamento degli esperti componenti dello staff sui temi oggetto di consulenza, conseguiti negli ultimi cinque anni;
- possedere adeguata struttura tecnica e organizzativa.

8.2.2.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Non pertinente.

8.2.2.6. *Informazioni specifiche della misura*

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* delle singole tipologie di intervento.

--

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.16
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 – Art.4
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura è tesa a incentivare gli agricoltori a qualificare e distinguere le produzioni di qualità e a informare e sensibilizzare il consumatore sui caratteri distintivi delle produzioni certificate rientranti nei sistemi di qualità indicati dall'articolo 16 del Reg.(UE) 1305/2013.

In particolare, i regimi di qualità che la Regione Campania intende sostenere sono quelli indicati all'articolo 16 del REG.(UE) 1305/2013 e quelli di cui all'allegato 1 del TFUE.

--- LETTERA A) istituiti da regolamenti e disposizioni di seguito riportati:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 251/2014 del parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicolo aromatizzati e che abroga il Reg. (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Parte II, capo I, sezione 2, (cfr. settore vitivinicolo)

--- LETTERA B) relativi ai regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari **riconosciuti a livello nazionale**

- Legge 3 febbraio 2011 n. 4 , art. 2 comma 3 sui *Sistemi di qualità nazionale di produzione integrata*.
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 riguardante la

Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale

--- LETTERA C) relativi ai regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione

- Sistemi di certificazione volontaria conformi agli Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari di cui al Reg. (CE) n. 1760/2000 riguardante l'etichettatura e le carni bovine; (DM 30/08/2010 e s.m.i);
- DGR n. 1889 del 26/11/2008 – Protocollo di intesa per il contenimento dei prezzi e delle tariffe “ e sulle “iniziative finalizzate all'adozione e alla promozione di un marchio di qualità regionale per la tutela e la valorizzazione delle produzioni campane

Il sostegno previsto per agevolare l'agricoltore in tale passaggio - che comporta vincoli e oneri aggiuntivi non sempre riconosciuti dal mercato - risulta determinante per accrescere sia il numero dei partecipanti ai sistemi di qualità che l'offerta di prodotti così certificati. Analogamente, il sostegno delle attività di informazione e promozione risulta sinergico per stimolare la crescita della domanda di tali produzioni da parte dei cittadini fornendo tutti gli elementi conoscitivi sulle caratteristiche qualitative, la sicurezza alimentare e la provenienza delle produzioni, illustrando e tracciando il processo produttivo e i controlli imposti dai sistemi di qualità riconosciuti. In una ottica di trasparenza la misura tende a migliorare il rapporto fra i vari attori della filiera agroalimentare ed i consumatori, avvicinandoli attraverso una più ampia informazione sui metodi di produzione, sulla provenienza dei prodotti, sui controlli previsti per la certificazione della qualità. Il sostegno previsto sia per l'adesione ai sistemi di qualità che per le correlate attività di promozione e informazione è direttamente connesso alla priorità 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in quanto, facendo leva sull'elemento qualità dell'offerta, si migliora il potere contrattuale dei produttori primari sul mercato interno, le opportunità di lavoro e l'economia delle zone rurali. La Misura, utilizza la qualità e offre pertanto un'opportunità per rafforzare la competitività del settore agricolo, nonché azioni di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio.

Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto

F07 Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agroalimentari e forestali

F03 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale

F06 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas

La misura contribuisce direttamente alla focus area 3A *migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.*

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Area

La misura contribuisce indirettamente alle seguenti focus area:

2A: *migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e*

l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

6A: favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché l'occupazione

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

La misura contribuisce indirettamente all'obiettivo innovazione poiché l'adozione di marchi certificati induce l'agricoltore, singolo o associato, ad adottare processi e strumenti gestionali innovativi riguardanti anche le forme di commercializzazione dei prodotti a marchio al fine di mantenere la competitività aziendale.

La misura attiva le seguenti sottomisure:

- **Sottomisura 3.1: Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità.**
- **Sottomisura 3.2: Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno**

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. 3.1.1 Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità.

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli obiettivi sono:

- Incoraggiare e promuovere gli agricoltori singoli e associati a qualificare i propri prodotti / processi aderendo a regimi di qualità certificata.
- Favorire e migliorare i sistemi di integrazione tra i produttori singoli e associati che operano all'interno di sistemi di qualità delle produzioni.

La tipologia di intervento concorre in modo specifico alla Focus Area 3A e prevede un sostegno, per un massimo di 5 anni, per la copertura dei costi sostenuti dagli agricoltori o dalle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità, con riferimento ai costi derivanti da un procedimento di certificazione delle produzioni, all'iscrizione e al mantenimento, ai controlli di un Ente Terzo o un sistema di autocontrollo, alle analisi eseguite ai fini della certificazione.

La tipologia di intervento prevede un sostegno finanziario a titolo di incentivo agli agricoltori singoli o associati, che sostengono i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite ai fini dell'adesione.

L'incentivo, in conformità all'art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013, è concesso solo ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità delle produzioni certificate.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Erogazione di un contributo in conto capitale.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 10 del 3 agosto 2013 - Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani
- L.R. n. 7 del 16 aprile 2012 – Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- DGR n. 1889 del 26/11/2008 – Protocollo di intesa per il contenimento dei prezzi e delle tariffe e sulle “iniziative finalizzate all'adozione e alla promozione di un marchio di qualità regionale per la tutela e la valorizzazione delle produzioni campane

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura per la tipologia di intervento sopra descritta sono:

- agricoltori intesi come agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013
- associazioni di agricoltori

Per associazioni di agricoltori si intende un organismo che riunisce operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013, costituitasi in forma giuridica.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci e riguardano i costi sostenuti solo a livello dei singoli produttori che partecipano per la prima volta ad uno o più dei regimi di qualità sovvenzionati. I costi che le associazioni di produttori potrebbero sostenere, nello svolgimento del loro ruolo di intermediari, non sono tuttavia ammissibili:

- costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli.
- costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo dell'associazione di agricoltori che è iscritta al

sistema dei controlli.

Le spese annuali di cui ai puntini precedenti sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di domanda di adesione al sistema di qualità tranne i costi di iscrizione che sono ammessi solo per la prima volta nel rispetto del massimale di € 3.000,00 per azienda per anno come stabilito nell'Allegato II al regolamento (UE)

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio regionale.

Le condizioni per partecipare alla sottomisura sono:

Caratteristiche del richiedente:

- Essere agricoltore attivo sulla base dei criteri definiti a livello nazionale in applicazione dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
- Partecipare per la prima volta ai regimi di qualità delle produzioni certificate o ai sistemi di qualità descritti al paragrafo **8.2.3.2**. Il sostegno è eleggibile dalla presentazione della domanda per un massimo di cinque anni. In ogni caso, la data di prima partecipazione al sistema di qualità (iscrizione al sistema di controllo) deve essere successiva alla data di presentazione della domanda per il primo anno di aiuto.

Non sono ammissibili le domande degli agricoltori che già partecipano ad un regime di qualità.

- Le associazioni di agricoltori riconosciute devono avere tra i propri soci agricoltori attivi così come definiti dall'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 che partecipano per la prima volta al regime di qualità di che trattasi.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi:

1. tipologia di beneficiario, (giovane agricoltore e agricoltori associati: punteggio più elevato) ;
2. regime di qualità eleggibile (per nuovi regimi di qualità)
3. adesione contemporanea alla sottomisura 3.2.
- 4- regimi di qualità per prodotti realizzati su terreni confiscati alle mafie

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa ammissibile e comunque in misura non superiore ad € 3.000,00 annui per un massimo di 5 anni dalla data di prima adesione. Tale limite di 5 anni è per

beneficiario e per regime.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale ammissibili conformi ai requisiti di cui all'art. 16, paragrafo 1 lettere a), b) del Reg. UE n. 1305/2013 sono i seguenti:

1) Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (art. 2 comma 3 della Legge 3 febbraio 2011 n. 4

Descrizione: Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata di cui alla medesima legge del 3 febbraio 2011, art. 2 comma 3 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Sistema di qualità nazionale zootecnica (Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011.

Descrizione: Il sistema individua i prodotti agricoli zootecnici destinati all'alimentazione umana aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla regolamentazione dell'Unione Europea e nazionale del settore zootecnico. La principale

disposizione di riferimento è il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 e successive modificazioni.

3) DGR n. 1889 del 26/11/2008 – Protocollo di intesa per il contenimento dei prezzi e delle tariffe “ e sulle “iniziative finalizzate all’adozione e alla promozione di un marchio di qualità regionale per la tutela e la valorizzazione delle produzioni campane

Descrizione: Il sistema è una certificazione concessa a prodotti del sistema agroalimentare campano al fine di assicurare un elevato livello qualitativo dei prodotti agricoli ed alimentari.

Il sistema sarà avviato se conforme agli Orientamenti dell’UE sui regimi facoltativi di certificazione.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

--

8.2.3.3.2. 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

E' mirata a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti tutelati dai regimi di qualità indicati dall'articolo 16 , paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013 e opera in sinergia con la misura 3.1 permettendo il riconoscimento da parte del consumatore del valore qualitativo delle produzioni, favorendo, al contempo, l'associazionismo come elemento di concentrazione di offerta.

Le attività di informazione e promozione non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto in considerazione della sua particolare origine, tranne nel caso di prodotti contraddistinti da regimi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014.

Il sostegno è finalizzato a informare e sensibilizzare il consumatore sui caratteri distintivi dei prodotti tutelati dai regimi di qualità specificati al paragrafo 8.2.3.2 Descrizione generale della misura.

Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- informare sulle caratteristiche dei prodotti che ricadono in un sistema di qualità;
- informare sui metodi di produzione, il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente connessi alla partecipazione agli schemi di qualità;
- rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente;
- azioni integrate di marketing territoriale definite a livello regionale (esclusivamente per DOP/IGP);
- fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico e scientifico, relativamente ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità,
- informare sul sistema di controllo dei prodotti;
- favorire l'integrazione delle attività di valorizzazione promosse da associazioni dei produttori nell'ambito di programmi settoriali e/o intersettoriali adottati da Enti Pubblici;
- favorire l'integrazione di filiera.

Azione di informazione e promozione (rafforzare il rapporto tra produzione e consumo tramite una

maggior conoscenza; sensibilizzare ed educare sui contenuti dei regimi comunitari dei prodotti di qualità, mettendone in rilievo: le caratteristiche e i vantaggi specifici in termini di proprietà alimentari (caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali), gli elevati standard di sicurezza igienica/sanitaria, metodi di produzione, l'etichettatura, la rintracciabilità, logo comunitario, aspetti nutrizionali, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell'ambiente prescritti, nonché le valenze storico-tradizionali, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche; valorizzazione dei prodotti di qualità per indurre gli operatori economici e/o i consumatori all'acquisto attento e responsabile di un determinato prodotto.)

Contribuisce direttamente alla focus area 3A migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Riguarda il sostegno per la copertura dei costi derivanti da azioni di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi della sottomisura 3.1. specificati al paragrafo 8.2.3.2. Descrizione generale della misura

Contributo in conto capitale determinato entro l'importo massimo previsto.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è collegata al quadro normativo dell'Unione Europea, nazionale e regionale di cui alla sotto-misura 3.1 riportata al punto 8.2.3.3.1.11 - Informazioni specifiche della misura

Inoltre la sottomisura è collegata alla seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 3/2008 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2007 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi Terzi.
- REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. n. 234/79, (CE), n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

“Associazioni di Produttori”.

Per “Associazioni di Produttori” si intende un organismo che riunisce operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013, costituitasi in forma

giuridica.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale escluse quelle obbligatorie per la commercializzazione del prodotto (ideazione, stampa, traduzione, riproduzione e distribuzione supporti cartacei, multimediali ed altri);
- realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali, sviluppo di applicazioni informatiche
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale
- realizzazione e sviluppo di siti web
- gadgets e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto;
- acquisto spazi pubblicitari e servizi radio-televisivi;
- realizzazione e collocazione di cartellonistica esterna;
- acquisto spazi pubbliredazionali su media e su piattaforma internet;
- organizzazione e realizzazione di fiere, seminari divulgativi, incontri informativi, mostre, esposizioni, open day e workshop tematici;
- partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed eventi pubblici
- realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita e nel canale HoReCa;
- campagne di sensibilizzazione e informazione relative a questioni riguardanti la certificazione di qualità in relazione al cambiamento climatico
- spese generali, comprese quelle necessarie per l'organizzazione e il coordinamento delle diverse azioni in progetto, entro i limiti definiti nel capitolo 8.1.

Tutto il materiale d'informazione e di promozione elaborato nell'ambito delle attività sovvenzionate dovrà essere conforme alla normativa UE e nazionale.

Il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) n.1303/2013, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio Regionale

Le condizioni per partecipare alla sottomisura:

- Sono ammissibili esclusivamente le azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all'articolo 16 (1) del reg. (UE) n. 1305/2013 e che sono elencati nei bandi della sotto-misura 3.1
- associazioni di produttori con un numero di operatori pari ad almeno:
 - il 20% del totale per prodotti di qualità con meno di 20 operatori complessivamente certificati e comunque non meno di 3 operatori quando il dato percentuale dia un numero inferiore ;
 - 15% del totale per prodotti di qualità tra 20 e 50 operatori complessivamente certificati e comunque non meno di 4 operatori quando il dato percentuale dia un numero inferiore;
 - 10% del totale per prodotti di qualità tra 51 e 100 operatori complessivamente certificati e comunque non meno di 8 operatori quando il dato percentuale dia un numero inferiore ;
 - oltre 10 operatori per prodotti di qualità con più 100 operatori complessivamente certificati

Il dato decimale si approssima all'unità superiore.

La spesa ammissibile per progetto e' compresa fra un minimo di 30.000 € e un massimo di 700.000 €. in ogni caso l'importo ammissibile del progetto non potrà superare il 30% del fatturato complessivo rappresentato dall'Associazione di Produttori beneficiaria.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- Caratteristiche del richiedente : (maggiore % degli operatori aderenti sul totale degli operatori certificati per prodotto di qualità riconosciuto)
- Caratteristiche aziendali/territoriali : macroaree/zone svantaggiate, maggior rapporto tra il fatturato prodotto di qualità e il fatturato complessivo, uso dei terreni agricoli e le produzioni confiscati alle mafie, possesso di altre certificazioni tipo EMAS, ISO GLOBAL GAP, produzioni interessate da fenomeni contingenti di crisi, utilizzo in abbinamento con altre misure del PSR e in coerenza con le priorità 2 e 3.)
- caratteristiche tecnico-economiche del progetto: ricorso a tecnologie innovative; integrazione con le iniziative regionali; ambito locale o extraregionale degli interventi;

attivazione di pratiche rispettose del clima, anche attraverso l'implementazione di marchi di qualità ecologica ai sensi del Reg. (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre

2009) per migliorare la capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici).

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale massima di aiuto in conto capitale è del 70%, calcolata sulla spesa ammissibile per le attività di informazione e promozione.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano ammessi al sostegno sono quelli riportati al par 8.2.3.2.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Nella programmazione 2014-2020, per assicurare una migliore verificabilità e controllabilità nell'attuazione della misura, si tiene conto dei fattori di rischio indicati nella fiche relativa all'art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013.

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

Altri rischi specifici nell'attuazione della sotto-misura 3.1 sono i seguenti:

- effettiva adesione ad un regime ammissibile al sostegno;
- adesione al sostegno per oltre 5 anni;
- presentazione di fatture non ammissibili e mancato saldo delle stesse;
- mancato trasferimento del sostegno ai singoli agricoltori nel caso di presentazione della domanda di aiuto da parte di associazioni;

Altri rischi specifici nell'attuazione della sotto-misura 3.2 sono dovuti:

- effettiva presenza fra gli associati ai beneficiari specificati al paragrafo 8.2.3.3.2.4. di produttori/operatori attivi regionali aderenti al sistema di qualità con produzione certificata che si intende promuovere ;
- presentazione di fatture non ammissibili e mancato saldo delle stesse;
- diffusione di materiale info-promozionale non conforme;

- realizzazione di azioni di informazione e di promozione riguardanti una singola impresa/ marchio commerciale privato.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi, trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

"M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Riguardo agli altri rischi specifici della sotto-misura 3.1 si attuano le seguenti azioni di mitigazione dei rischi.

- accertamento dell'iscrizione dei produttori al pertinente sistema di controllo e della condizione di nuova adesione al regime del singolo beneficiario (via banche dati regionali o Organismi di controllo);

Rischi di presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse

- verifica della descrizione della fattura e coerenza con ammissibilità all'aiuto
- verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture (documentazione bancaria)
- verifica dell'iscrizione a registro contabile delle fatture (a campione)

Massimale annuo:

- verifiche effettuate sul singolo beneficiario attraverso il sistema informativo OP
- verifica anche in caso di pagamento della fattura da parte dell'associazione verificando che i criteri di riparto della spesa sul singolo beneficiario siano rispettati.

Riguardo agli altri rischi specifici della sotto-misura 3.2 si attuano le seguenti azioni di mitigazione dei

rischi.

- accertamento dell'iscrizione dei produttori/operatori al pertinente sistema di controllo che aderiscono al ente (presenza su libro soci e possesso produzione certificata da ente di certificazione, banche dati regionali o Organismi di controllo); Rischi di presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse
- verifica della descrizione della fattura e coerenza con ammissibilità all'aiuto
- verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture (documentazione bancaria)
- verifica dell'iscrizione a registro contabile delle fatture (a campione)
- preventiva autorizzazione di conformità del materiale info-promozionale;
- esclusione dei marchi commerciali dal materiale info-promozionale e dagli interventi promozionali e informativi programmabili escluse quelle obbligatorie per la commercializzazione del prodotto e che, se presente, deve risultare secondaria e trascurabile rispetto al prodotto di qualità promosso.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURC e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità applicabili per la scheda di misura sono quelli indicati al par 8.2.3.2.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

In Campania non esistono ancora regimi facoltativi conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura